

CAMERA DEI DEPUTATI N. 852

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARLI, MELANDRI, GRIGNAFFINI, SPINI, CAPITELLI, CHIAROMONTE, CARRA, GIACCO, GIULIETTI, LOLLI, RUSCONI, SASSO

Disposizioni in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

Presentata il 14 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di sostituire la normativa che, sino ad oggi, ha regolato in modo non organico la consegna obbligatoria degli stampati e delle pubblicazioni nonché di altri tipi di documenti.

Per la consegna degli stampati e delle pubblicazioni la disciplina in vigore è, infatti, ancora quella fissata dalla legge 2 febbraio 1939, n. 374 (il cui regolamento è stato approvato con regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052), modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Le altre norme sono: il decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82 (articolo 23), relativo all'obbligo di consegna, presso il Consiglio nazionale delle ricerche, delle pubblicazioni « interessanti la scienza, la tecnica o la ricostruzione »; la legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante « Disposizioni per la cinematografia », modificata ed integrata dalla legge 31 luglio 1956, n. 897, dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, recante

« Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia », dalla legge 10 maggio 1983, n. 182, recante « Interventi straordinari nel settore dello spettacolo », e, da ultimo dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, recante « Interventi urgenti in favore del cinema », convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 1994, n. 153. Tutte queste norme prevedono infatti disposizioni sulla consegna di materiali filmici e connessi ai film.

Lo scopo originario del deposito degli stampati e delle pubblicazioni, definito « obbligatorio », era dettato, in Italia, dalle finalità di controllo e di censura esercitate sulla produzione a stampa nazionale. Oggi tale scopo risulta ampiamente superato e del tutto inadeguato rispetto agli obiettivi che in tutti i Paesi si prefiggono le leggi sul deposito legale: costituire raccolte della produzione editoriale nazionale, garantire la documentazione su tali raccolte, mediante l'organizzazione di servizi bibliografici a livello nazionale e regionale che

consentano l'informazione e l'accesso ai documenti.

Tenendo presente tali obiettivi, in questi ultimi anni si è avviato un processo di aggiornamento in tutti i Paesi europei sia per quanto riguarda il materiale oggetto di deposito, sia per quanto attiene ai meccanismi di attuazione del deposito stesso.

La *ratio* della soluzione proposta, formulata anche tenendo conto delle legislazioni più avanzate di altri Paesi europei (Norvegia, Francia) e delle raccomandazioni degli organismi sovranazionali (IFLA, UNESCO, CCE), superando le ormai anacronistiche finalità della legislazione vigente è riconoscibile nelle linee sottoindicate.

In primo luogo la giustificazione del deposito legale si può ricondurre soprattutto alla produzione di servizi:

a) servizi bibliografici nazionali generali e di settore (bibliografia nazionale articolata in più serie dedicata a tipologie diverse di documenti: monografie, periodici, libri scolastici, letteratura per l'infanzia, pubblicazioni ufficiali, audiovisivi eccetera);

b) servizi di accesso ai documenti a livello locale, nazionale e internazionale (prestito, riproduzioni, diffusione dei documenti con mezzi telematici, eccetera). È evidente che prioritariamente è indispensabile attuare un'accurata conservazione dei documenti oggetto di deposito mediante una regolare opera di tutela (prevenzione e restauro quando necessario).

In secondo luogo, la riduzione degli esemplari da consegnare da parte degli editori, tipografi, produttori, distributori è indicativa della finalità primaria per la quale le opere sono depositate, quella cioè della produzione dei servizi sopra enunciati e non del mero accrescimento delle raccolte nelle biblioteche o negli istituti destinatari del deposito.

Inoltre, l'allargamento delle tipologie di documenti oggetto di deposito legale rappresenta l'evoluzione indispensabile per tenere il passo con il cambiamento radicale avvenuto nel campo dell'informazione e della comunicazione nel mondo contem-

poraneo, che si caratterizza per la crescente distribuzione sul mercato di nuovi prodotti e per il costante sviluppo di nuove tecnologie e di servizi applicati a questo tipo di materiale. Contestualmente, per alcune tipologie di documenti, la cui raccolta e conservazione è molto complessa e non gestibile in modo efficiente da parte delle biblioteche e degli istituti depositari, si è introdotto il criterio della selettività.

Il decentramento delle responsabilità tra le istituzioni depositarie è volto a facilitare ed ottimizzare il raggiungimento degli obiettivi del deposito, in relazione soprattutto alla tempestività della produzione dei servizi bibliografici, alla completezza della documentazione nel settore loro affidato, alla garanzia di accesso alle opere depositate.

L'introduzione del principio del deposito a richiesta è stato previsto per il Consiglio nazionale delle ricerche che, per la rilevanza dei suoi compiti e per la specifica competenza, deve poter conservare, aggiornare e far conoscere solo i documenti di alto valore scientifico e non meramente divulgativo.

La diretta collaborazione con gli editori potrà permettere a questi ultimi, attraverso i servizi che la nuova legge si prefigge, di ottenere un nuovo canale di informazione e quindi vantaggi per i loro prodotti editoriali.

Lo snellimento delle modalità di deposito per rimuovere i ritardi in relazione alla disponibilità dei documenti, i costi eccessivi e le disfunzioni dell'attuale normativa, è assicurato con l'adozione di procedure del tutto simili a quelle adottate nella maggioranza degli altri Paesi, come ad esempio l'invio diretto da parte dell'editore, tipografo, produttore o distributore degli esemplari d'obbligo alle biblioteche ed agli istituti destinatari.

La presente proposta di legge sul deposito legale concede l'opportunità di portare chiarezza sull'argomento, di specificare in modo organico l'oggetto, i soggetti e gli istituti destinatari del deposito e quindi, attraverso una riduzione del numero di copie da depositare unitamente ad

una migliore distribuzione dei compiti, di definire i servizi per l'utenza.

Infatti, mentre l'articolo 1 stabilisce i documenti ai quali è rivolta la normativa, l'articolo 2 chiarisce le finalità che si prefigge il presente disposto.

L'articolo 3 elenca nel dettaglio le categorie di documenti destinati al deposito legale, specificando che l'obbligo è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta, nonché alle edizioni speciali, di pregio e non (soprattutto per quelle a stampa), alle edizioni nuove o aggiornate ed alle riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio. Nel caso dei documenti fotografici, ad esempio, l'intento è di ottenere la consegna del materiale artistico, quale quello destinato alle esposizioni in gallerie o ad altre similari forme di commercializzazione. La commissione prevista dal successivo articolo 9, istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali, stabilirà i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale ed individuerà nuove categorie di documenti da destinare allo stesso.

L'articolo 4 precisa i soggetti obbligati al deposito legale, che deve essere effettuato entro quindici giorni dalla prima distribuzione.

Con l'articolo 5 vengono individuati il numero di copie dei documenti da depositare nonché i destinatari delle stesse. Inoltre l'articolo è stato predisposto con l'obiettivo di garantire la completezza della raccolta dei diversi materiali attraverso il decentramento delle responsabilità e la specializzazione delle istituzioni depositarie, ma anche applicando il criterio della selettività per alcuni tipi di materiale. È stato così possibile ridurre il numero delle copie da depositare, ad esempio del materiale a stampa, che da sei copie, previste dalla normativa in vigore, è stato portato a tre. Numero ritenuto « equilibrato e ragionevole » anche da uno studio effettuato nel 1992 dalla Commissione delle Comunità europee sul deposito legale. Per quanto riguarda le opere filmiche, è stato necessario operare una più precisa definizione dei materiali da depositare (anche per rendere effettivamente

possibile lo svolgimento, da parte della Cineteca nazionale, dei compiti di diffusione della cultura cinematografica che la legge le attribuisce), nonché prevedere tra i documenti destinati al deposito anche « soggetti, trattamenti, sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze di legge ». Quest'ultimo materiale è, infatti, attualmente tassativamente escluso dal prestito al pubblico e, nel caso di esplicita richiesta da parte di studiosi per sole finalità di ricerca o didattiche, è ammessa la consultazione in sede, previa apposita dichiarazione di responsabilità da parte degli interessati.

L'articolo 6 prevede che le pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché degli enti locali e di ogni altro ente pubblico, anche economico, debbano essere depositate presso le biblioteche della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; inoltre una copia delle pubblicazioni delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle province e dei comuni deve essere consegnata alla biblioteca del Consiglio regionale oppure, ove questa manchi, alla biblioteca della regione da individuare nel regolamento attuativo. I medesimi enti dovranno altresì consegnare alla biblioteca della Camera dei deputati, alla biblioteca del Senato della Repubblica e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro, o con il loro contributo o con il loro patrocinio, comunque attinente alla storia, al diritto, alla letteratura e alle scienze sociali. Analogo obbligo grava sulle istituzioni private beneficiarie di contributi pubblici. La Commissione per il deposito legale di cui al successivo articolo 9 stabilirà i criteri e le modalità di deposito delle pubblicazioni ufficiali.

Con l'articolo 7 viene introdotto il principio del deposito legale a richiesta per la biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche che, per la sua competenza, può meglio conservare e documentare tipologie di materiali specifici. Tale biblioteca svolge infatti attività di principale centro nazio-

nale di servizi di documentazione scientifica a beneficio principalmente di università, enti di ricerca e imprese.

L'articolo 8 prevede le sanzioni amministrative da comminare, in caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, sanzioni che non esonerano i soggetti obbligati alla consegna degli esemplari dovuti.

Al fine di garantire un obiettivo comune e omogeneo alle strategie di deposito legale, nonché di assicurare un sistema valido di cooperazione tra i soggetti coinvolti (istituti depositari, editori, autori, eccetera), è stata prevista nell'articolo 9 l'istituzione di una Commissione per il deposito legale che deve essere convocata di diritto una volta all'anno o quando il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. La Commissione è istituita per definire i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in quanto non contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente legge; per individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale; per definire i criteri di scelta che le emittenti di programmi radio e teletrasmessi dovranno seguire nel costituire e curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e

rese disponibili alla consultazione; per definire i criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali. Per tali compiti la Commissione potrà avvalersi di esperti e tecnici delle varie tipologie dei documenti destinati al deposito. La Commissione ha altresì compiti di vigilanza e può promuovere convenzioni e accordi.

Così come viene indicato dall'articolo 10, il regolamento di attuazione della legge, da emanare secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilirà: i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti; gli elementi identificativi da apporre sul documento; i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle medesime; gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge; i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti; i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione per il deposito legale.

L'articolo 11 elenca infine le disposizioni legislative che con l'entrata in vigore della legge verranno abrogate.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

(Oggetto).

1. I documenti su qualsiasi supporto, destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, sono oggetto di deposito obbligatorio al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana.

2. Il deposito obbligatorio è denominato deposito legale.

3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti indicati negli articoli 5 e 6, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

ART. 2.

(Finalità).

1. Il deposito legale è finalizzato:

a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;

b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;

c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;

d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

ART. 3.

*(Categorie di documenti destinati
al deposito legale).*

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) cartoline illustrate;
- l) musica a stampa;
- m) microforme;
- n) fotografie e ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico;
- o) banche di dati non in linea, su qualsiasi supporto, corredate della relativa documentazione;
- p) documenti multimediali;
- q) incisioni e registrazioni sonore;
- r) videoregistrazioni;
- s) film di lungometraggio, di cortometraggio e di attualità iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- t) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;
- u) programmi radio e teletrasmessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si

intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

4. Nell'ambito delle categorie elencate nel comma 1, la Commissione per il deposito legale stabilisce i criteri per selezionare i documenti da escludere dal deposito legale, in quanto non contribuiscano al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2. È altresì compito della predetta Commissione individuare nuove categorie di documenti da destinare al deposito legale.

ART. 4.

(Soggetti obbligati).

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;

b) il tipografo, ove manchi l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione;

c) il produttore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari realizzati nel territorio nazionale;

d) il distributore di materiali non librari o di prodotti editoriali similari distribuiti su licenza per il mercato italiano;

e) il Ministro per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettere *e)* e *f)*.

2. I documenti devono essere consegnati entro quindici giorni dalla prima distribuzione.

ART. 5.

(Copie e destinatari).

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, pubblicazioni periodiche, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, cartoline illustrate, musica a stampa, microforme, banche di dati non in linea sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla biblioteca della regione nella quale ha sede il responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia delle fotografie e di ogni altro documento fotografico su qualsiasi supporto e realizzato con qualsiasi procedimento tecnico è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificare nel regolamento di attuazione della presente legge;

d) due copie dei documenti multimediali, delle incisioni e delle registrazioni sonore e delle videoregistrazioni sono consegnate alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film di cui all'articolo 3, comma 1, lettera s), è consegnata alla Cineteca nazionale, istituita come di-

partimento del Centro sperimentale di cinematografia, con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo;

2) una copia negativa, ovvero una copia positiva nuova, dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, a cura del produttore dei film; l'obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia negativa dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 citato, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera t), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) per i programmi radio e teletrasmessi, la Commissione per il deposito legale definisce i criteri di scelta che le emittenti dovranno seguire nel costituire e curare le raccolte che saranno da loro stesse catalogate e rese disponibili alla consultazione.

ART. 6.

(Pubblicazioni ufficiali. Altre pubblicazioni edite da enti pubblici o con il loro contributo).

1. Fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 1 e 2, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro

ente pubblico, anche economico, hanno l'obbligo di consegnare tre esemplari, di cui uno alla biblioteca del Senato della Repubblica, uno alla biblioteca della Camera dei deputati e uno alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, delle pubblicazioni ufficiali come definite dal regolamento di attuazione della presente legge, delle quali siano editori in proprio, o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno il medesimo obbligo nei confronti della biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, della biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. I criteri e le modalità del deposito delle pubblicazioni ufficiali di cui al comma 1 e delle altre pubblicazioni di cui al comma 2 sono stabiliti dalla Commissione per il deposito legale.

ART. 7.

(Altre fattispecie di deposito).

1. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito legale sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti di cui all'articolo 3, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

ART. 8.

(Sanzioni).

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di tre milioni di lire.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dalla consegna degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta fino ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda alla consegna degli esemplari dovuti.

4. Le modalità per l'applicazione della sanzione amministrativa, oltre che della eventuale relativa riduzione, saranno definite dal regolamento di attuazione della presente legge.

ART. 9.

(Commissione per il deposito legale).

1. È istituita presso il Ministero per i beni e le attività culturali una Commissione per il deposito legale.

2. La Commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

3. La Commissione è composta da:

a) il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;

b) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

d) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

e) il direttore della Discoteca di Stato;

f) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;

g) il direttore della Cineteca nazionale;

h) il direttore della biblioteca del Senato della Repubblica;

i) il direttore della biblioteca della Camera dei deputati;

l) il direttore della biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

m) un rappresentante designato dalle regioni;

n) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari, uno del Ministro per i beni e le attività culturali.

4. La Commissione esercita i compiti individuati negli articoli 3, comma 4; 5, comma 1, lettera g), e 6, comma 3, e può istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e delle tipologie dei documenti. La Commissione ha altresì compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e può promuovere convenzioni e accordi.

5. I comitati tecnici eventualmente istituiti ai sensi del comma 4 determinano quali documenti debbano essere conservati permanentemente. A tal fine, essi operano con stretta periodicità.

6. La Commissione è convocata di diritto una volta all'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

7. Ai componenti della Commissione e dei comitati tecnici non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La Commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero.

ART. 10.

(Regolamento di attuazione).

1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato, d'intesa con le regioni per quanto di loro competenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *a*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il regolamento stabilisce:

a) i casi di esonero totale o parziale dalla consegna dei documenti;

b) gli elementi identificativi da apporre sul documento;

c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti per i quali questo non sia preventivamente determinato, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 8, nonché le modalità di applicazione delle medesime;

d) gli strumenti di controllo per l'applicazione della presente legge;

e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;

f) i compiti e le modalità di funzionamento della Commissione per il deposito legale.

ART. 11.

(Abrogazioni).

1. La legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660, il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, e l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 82, sono abrogati.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015240